



COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

ORDINANZA SINDACALE

N° 58 DEL 31/07/2020

OGGETTO: PROROGA ORDINANZA N. 53 DEL 16/07/2020 “MODIFICA PROPRIA PRECEDENTE ORDINANZA N.45 DEL 17/06/2020 - DISCIPLINA TEMPORANEA DELL'ATTIVITÀ DEL MERCATO DOMENICALE SETTORE ALIMENTARE E NON ALIMENTARE – EMERGENZA COVID-19

IL SINDACO

VISTA la propria precedente ordinanza n. 53 del 16/07/2020 “MODIFICA PROPRIA PRECEDENTE ORDINANZA N.45 DEL 17/06/2020 - DISCIPLINA TEMPORANEA DELL'ATTIVITÀ DEL MERCATO DOMENICALE SETTORE ALIMENTARE E NON ALIMENTARE – EMERGENZA COVID-19”;

VISTO il DECRETO-LEGGE 30 luglio 2020, n. 83 che proroga dal 31 luglio al 15 ottobre 2020 lo stato di emergenza Covid 19 e le disposizioni di cui ai decreti legge nn. 19 e 33 del 2020 che consentono di adottare specifiche misure di contenimento dell'epidemia;

VALUTATO che l'evolversi della situazione epidemiologica all'interno della Regione Emilia Romagna e su tutto il territorio nazionale registra un miglioramento ma è opportuno procedere con cautela, riducendo al minimo i rischi sanitari legati all'epidemia da Covid -19;

CONSIDERATO: che il combinato disposto dell'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. e dell'art. 117 del decreto legislativo n. 112/1998 consente al Sindaco di adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

DATO ATTO che, stante la competenza dell'organo consiliare in materia di regolamentazione, il presente atto viene adottato in via sperimentale visto il carattere emergenziale e temporaneo legato all'emergenza sanitaria da COVID-19, che lo ascrivono alla competenza del Sindaco;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- il DPCM 11 giugno 2020;
- il DPCM 14 luglio 2020;
- il D.L. 30 luglio 2020, n. 83;
- la L.R.E.R. n. 12/1999;
- il Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 82 del 17/05/2020;
- il Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n.109 del 12/06/2020;
- il Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n.113 del 17/06/2020;
- il Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n.151 del 24/07/2020;
- lo Statuto del Comune di Traversetolo;
- il regolamento vigente per la disciplina del commercio su aree pubbliche;
- la propria precedente ordinanza n.2 del 29/01/2020 “Definizione degli orari di vendita per il commercio su area pubblica per l'anno 2020, ai sensi dell'art. 28, co. 12, del d.lgs. 114/98;

ORDINA

la proroga fino alla data del 16 agosto compreso (termine da ritenersi automaticamente esteso in caso di conferma delle disposizioni che lo supportano in sede regionale o nazionale connesse all'emergenza epidemiologica, fino ai termini temporali previsti nelle stesse) della propria precedente ordinanza n. 53 del 16/07/2020 "MODIFICA PROPRIA PRECEDENTE ORDINANZA N.45 DEL 17/06/2020 – DISCIPLINA TEMPORANEA DELL'ATTIVITÀ DEL MERCATO DOMENICALE SETTORE ALIMENTARE E NON ALIMENTARE – EMERGENZA COVID-19", il cui contenuto viene di seguito riportato:

1. il rispetto delle norme contenute:
 - nel DPCM 11 giugno 2020;
 - nel DPCM 14 luglio 2020 ed in particolare nell'allegato 1) "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative" nella parte relativa al "COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati e mercatino degli hobbisti)";
 - nel Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 82 del 17/05/2020 ed in particolare nell'allegato 1) "Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS CoV-2 in relazione allo svolgimento in sicurezza DEGLI ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA E DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE in Emilia-Romagna", così come modificato dal Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n.113 del 17/06/2020, che qui si intendono integralmente riportate in maniera sostanziale;
 - delle parti del vigente regolamento per il commercio su aree pubbliche non in contrasto con la presente;
 - della propria precedente ordinanza n. 2/2020 per le parti non in contrasto con la presente;
2. la partecipazione da parte degli operatori su aree pubbliche nel mercato domenicale è così disciplinata:
 - a) è vietato porre in vendita beni usati;
 - b) non verranno effettuate le operazioni di spunta e le assenze maturate nel periodo interessato dall'emergenza COVID-19 sia da parte degli spuntisti che da parte dei concessionari non verranno cumulate ai fini dell'applicazione dell'articolo 13 del vigente regolamento comunale che disciplina il commercio su aree pubbliche;
 - c) non sarà possibile la partecipazione da parte di soggetti diversi:
 - dai titolari di concessione nel mercato del Comune di Traversetolo per il commercio al dettaglio su aree pubbliche;
 - dai produttori agricoli titolari di concessione nel mercato del Comune di Traversetolo per il commercio dei loro prodotti;
 - dai frequentatori dell'angolo del biologico e naturale;
 - dalle associazioni e dai partiti politici;
 - dagli sponsor che potranno però usufruire del solo spazio situato in Via Cantini;
 - d) gli allestimenti dei posteggi devono essere così organizzati:
 - d1) gli spazi espositivi nella parte frontale devono arretrare di metri 1 (uno) partendo dalla delimitazione apposta dal Comune (rondelle metalliche inchiodate a terra / segni dipinti a terra) se presente e comunque la profondità dovrà risultare di un metro inferiore a quanto indicato nella concessione di suolo pubblico rilasciata al titolare del posteggio;
 - d2) qualora, nonostante la riduzione della profondità dell'esposizione, non sia possibile arretrare la parte frontale di un metro o non sia evitabile l'affollamento nel passaggio tra due postazioni vicine/frontali, è previsto lo spostamento del posteggio che verrà ricollocato in altro spazio disponibile dandone previa

informazione via PEC al titolare che dovrà obbligatoriamente attenersi a quanto disposto;

d3) gli operatori degli spazi espositivi contigui, dovranno installare nella parte laterale idonea tamponatura in modo da separare i posteggi e chiudere il passaggio tra gli stessi;

d4) gli operatori dovranno altresì esporre nel proprio banco i prodotti per la pulizia delle mani, oltre che adeguato materiale informativo per l'utenza sulle regole COVID da osservare ed il cartello trasmesso unitamente al presente atto;

d5) gli operatori dovranno indossare sempre sia le mascherine di protezione che i guanti monouso, o in alternativa a questi ultimi provvedere ad una igienizzazione frequente delle mani; gli operatori del mercato domenicale devono in ogni caso osservare ogni altra prescrizione contenuta nelle specifiche linee guida di cui all'allegato 1 del Decreto del Presidente dell'Emilia-Romagna n. 82 del 17/05/2020, così come modificato dal Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n.113 del 17/06/2020, nonché quelle contenute nell'allegato 1 del DPCM 14 luglio 2020;

d6) la merce non può essere appoggiata direttamente a terra, nemmeno durante la fase di allestimento dell'esposizione;

d7) gli operatori dovranno sorvegliare che i clienti indossino i guanti monouso o che effettuino la disinfezione delle mani nel caso in cui scelgano in autonomia la merce toccandola;

3. è proibito l'ingresso al mercato a chi ha una temperatura superiore ai 37.5° C, a chi avverte sintomi influenzali o a chi ha avuto contatti con persone positive al COVID nei 14 giorni precedenti. Nel caso una persona avvertisse questi sintomi si impegna a lasciare la zona del mercato immediatamente e ad informare subito le autorità competenti;
4. i visitatori sono obbligati ad indossare SEMPRE le mascherine di protezione (non solo quindi durante gli acquisti ma anche durante le file di attesa e durante il transito nell'area del mercato); l'indosso dei guanti monouso o la disinfezione delle mani sono obbligatorie per toccare la merce in vendita;
5. è obbligatorio mantenere il distanziamento di almeno un metro tra le persone, sia nelle file di attesa, sia nei movimenti all'interno del mercato, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale;
6. i rifiuti, ed in particolare modo mascherine e guanti monouso, non dovranno essere gettati a terra, ma inseriti negli appositi bidoni presenti sull'area del mercato;
7. i visitatori del mercato domenicale devono in ogni caso osservare ogni altra prescrizione contenuta nelle specifiche linee guida di cui all'allegato 1 del Decreto del Presidente dell'Emilia-Romagna n. 82 del 17/05/2020, così come modificato dal Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n.113 del 17/06/2020, nonché quelle contenute nell'allegato 1 del DPCM 14 luglio 2020;
8. la Polizia Locale dell'Unione Pedemontana Parmense potrà sempre intervenire se necessario per evitare assembramenti.

Le violazioni alla presente ordinanza, applicate ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 19/2020, sono accertate dai soggetti di cui all'articolo 13 della L. n. 689/1981.

Quanto previsto dal comma precedente non si applica alle violazioni di cui al punto 2 lettera a) e lettera d) sub 1-2-3-4-6 e alle violazioni del punto 4 e del punto 6 del presente atto, per le quali invece sono previste le sanzioni amministrative pecuniarie comportanti il pagamento di una somma di denaro da 25,00 € a € 500,00 e per le quali è ammesso il pagamento in misura ridotta, in base all'art. 16 della legge 689/81;

DISPONE

- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet www.comune.traversetolo.pr.it;
- di incaricare la Polizia Locale dell'Unione Pedemontana Parmense della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza;
- che copia della presente ordinanza sia trasmessa a alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Parma, alla Polizia Locale dell'Unione Pedemontana Parmense, al Comando Stazione Carabinieri di Traversetolo, alla Tep spa Parma;

RENDE NOTO

avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna – sede di Parma – entro il termine di 60 giorni, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla piena conoscenza, ovvero, dal giorno di scadenza del termine della pubblicazione.

In ottemperanza all'obbligo imposto dal decreto lgs. n. 33/13, si dispone la pubblicazione del presente atto nell'apposita sezione del sito internet istituzionale del Comune di Traversetolo.

Traversetolo, li 31/07/2020

firmato digitalmente
IL SINDACO
DALL'ORTO SIMONE / INFOCERT
SPA